

REGOLAMENTO COMITATO PARI OPPORTUNITA'

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 70 DEL 15.12.03

Con l'approvazione del presente regolamento vengono abrogate le disposizioni regolamentari in materia precedentemente deliberate.

La delibera è stata approvata all'unanimità con i voti favorevoli dei gruppi: DS, PRC, MARGHERITA, SDI, FI, UDEUR; contrari: LN; assenti: AN.

Art. 1 FINALITA'

Il comitato Pari Opportunità, nasce con lo scopo di promuovere e realizzare le iniziative di Pari Opportunità in tutti i settori della vita politica, economica e sociale nell'ambito del territorio cittadino.

Art. 2 FUNZIONI

Il Comitato Pari Opportunità, ispirandosi ai principi di cui agli articoli 3 e 51 della Repubblica Italiana, si prefigge il compito di contribuire a rimuovere gli ostacoli e ad evitare discriminazioni che di fatto limitino o impediscano l'effettiva uguaglianza di tutti i cittadini nell'ambito politico, economico e sociale, in conformità con l'art. 6 dello Statuto Comunale.

Il Comitato ha le seguenti funzioni:

- Promuove indagini conoscitive e ricerche sugli aspetti più rilevanti della condizione femminile sul territorio comunale e cura la raccolta e la diffusione della documentazione relativa alla condizione femminile al fine di stimolare una cultura per le Pari Opportunità ed uno sviluppo sostenibile;
- Formula proposte da sottoporre agli organi dell'Amministrazione Comunale;
- Esprime pareri sugli orientamenti, sugli atti e sulle deliberazioni che abbiano rilevanza diretta o indiretta sulla condizione femminile;
- Cura i rapporti con enti, organismi, associazioni, con i quale individua forme anche continuative di collaborazione su programmi ed iniziative comuni, che possano concorrere alla realizzazione delle finalità del comitato stesso.
- Promuovere ogni altra iniziativa utile al perseguimento delle finalità di cui all' art. 1 del presente regolamento.

Art. 3 COMPOSIZIONE, NOMINA, DURATA *****

Il Comitato è composto da 7 componenti di diritto di cui 4 designate dai gruppi della maggioranza e 3 da quelli della minoranza, nominate dal Presidente del Consiglio, scelte tra le donne che operano nelle associazioni politiche, nelle organizzazioni politiche, nelle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle lavoratrici dipendenti ed autonome, nelle organizzazioni imprenditoriali, nelle associazioni e nei movimenti femminili che hanno sede sul territorio comunale. Possono partecipare alle sedute del Comitato il Sindaco, le donne che ricoprono la carica di Consigliere e Assessore Comunale; partecipano altresì, in qualità di invitati permanenti, ma senza diritto di voto, soggetti che ne facciano richiesta, su decisione del Comitato stesso.

Il Presidente del Consiglio, qualora entro 30 giorni dall'insediamento del Consiglio Comunale tutti i gruppi consiliari interessati non abbiano provveduto alla propria designazione, provvede comunque alla nomina delle componenti designate e, a partire da tale data, il Comitato si intende costituito e pienamente operativo.

Nella prima seduta, convocata dal Sindaco, entro 30 giorni dalla sua costituzione, e presieduta dal Sindaco stesso o suo delegato, il Comitato elegge al proprio interno una Presidente ed una Vice Presidente.

Sia la Presidente che la Vice Presidente sono elette a maggioranza assoluta.

La Presidente rappresenta il Comitato nei rapporti con l'Amministrazione Comunale; convoca e presiede le sedute del Comitato.

La Vice Presidente collabora con la Presidente e la sostituisce in caso di assenza.

Le componenti del Comitato restano in carica per tutta la durata del mandato amministrativo.

Le componenti decadono per dimissioni o per assenze non giustificate a 3 sedute consecutive.

In caso di decadenza, per dimissione od assenza di una rappresentante, il Presidente del Consiglio provvederà alla nuova nomina secondo le procedure previste al presente articolo per la costituzione del Comitato, assegnando al gruppo consiliare interessato un termine perentorio entro cui esprimere la propria designazione.

*******= l'art. 3 entrerà in vigore alla scadenza del mandato dell'attuale comitato nominato con provvedimento del Presidente del Consiglio Comunale n. 4803 del 17.01.2003 e per la durata della vigente legislatura.**

Art. 4 MODALITA' DI FUNZIONAMENTO

Il Comitato si riunisce presso le sedi del Comune per volontà del Presidente o su richiesta motivata di almeno 3 componenti e per un numero minimo di 10 sedute all'anno.

Il Comitato può svolgere la propria attività anche tramite gruppi di lavoro, per i quali può avvalersi temporaneamente di esperti esterni da esso proposti.

Le sedute hanno validità in presenza di almeno di 3 componenti, in caso di votazioni almeno 4.

Art. 5 ACCESSO ALL'INFORMAZIONE

Il Presidente della Commissione Consiliare competente invita il Comitato ai lavori su atti di competenza del Consiglio e che abbiano rilevanza diretta o indiretta con la condizione femminile.

Il Sindaco e la Giunta si impegnano ad incontrare il Comitato almeno due volte l'anno.

Gli Uffici comunali, gli Enti e le Società dipendenti dal Comune forniscono, su richiesta motivata del Comitato, tutti i dati e gli elementi necessari per l'assolvimento dei compiti istituzionali.

Art. 6 RISORSE ECONOMICHE PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO

Gli oneri finanziari per l'attività del Comitato gravano su un apposito capitolo del bilancio comunale.

Per il funzionamento del Comitato, compreso lo svolgimento dei lavori di segreteria, sono assegnati idonei supporti umani e strumentali
Gli uffici del comune collaborano con il Comitato per lo svolgimento dei compiti istituzionali ad esso assegnati.